



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 14 DEL 23 SETTEMBRE 2009 E S.M.I. .

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 30 marzo 2016

*Si assegna il numero **16** della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno **2016***

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'art. 5

Sono abrogati i seguenti periodo dell'art. 5 del regolamento regionale n. 14 del 23 settembre 2009 e s.m.i.: *“Al Presidente della Commissione, per tutta la durata del mandato, è attribuita, per 12 mensilità annue, una indennità di funzione pari a quella prevista per il Presidente del Comitato istituito dalla L.R. n. 2/2001 e successive modificazioni, per come definita dal primo comma dell'art. 13 della medesima legge, tenuto conto delle variazioni apportate dal D.P.G.R. n. 3 del 7/1/2009.*

Allo stesso sono inoltre riconosciute le diarie e i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per motivi istituzionali, nonché i relativi rimborsi per spese di Rappresentanza sostenute per incontri istituzionali anche fuori dalla Regione, ed eventualmente all'estero, in presenza di scambi culturali con Comunità calabresi e/o Governi esteri, nonché per problematiche inerenti l'immigrazione, secondo quanto previsto per i Dirigenti Generali della Regione Calabria.

Al Presidente spettano, altresì, i rimborsi delle spese dei viaggi effettuati con mezzo proprio sostenute per raggiungere dal proprio luogo di residenza le diverse sedi della Commissione, nonché le diverse località per l'espletamento della funzione di rappresentanza della Commissione anche fuori regione.

La predetta indennità di funzione nonché le spese di trasferta, viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza, sono a carico del fondo previsto dal Capitolo 2233114 del bilancio regionale autorizzato per le Attività e le Finalità della Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare”.

Art. 2
Modifiche all'art. 6

Sono abrogati i seguenti periodo dell'art. 6 del regolamento regionale n. 14 del 23 settembre 2009 e s.m.i.: *“Ai componenti la Commissione compete, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione, un gettone di presenza, per ogni seduta, pari ad € 103,29 oltre alle spese di viaggio, secondo quanto previsto per i dirigenti regionali inviati in missione, e di vitto per sedute che superino le otto ore consecutive nonché, per quelle che possano protrarsi sino a tarda ora, anche di alloggio, autorizzate dal Presidente, su istanza del componente, per comprovate e serie motivazioni.*

Tali indennità sono a carico del fondo messo a disposizione della Regione per l'attività della Commissione”.

Art. 3
Modifiche all'art. 6

Sono abrogati i seguenti periodi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 14 del 23 settembre 2009 e s.m.i.:

“Ai componenti la Commissione compete, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione, un gettone di presenza, per ogni seduta, pari ad € 103,29 oltre alle spese di viaggio, secondo quanto previsto per i dirigenti regionali inviati in missione, e di vitto per sedute che superino le otto ore consecutive nonché, per quelle che possano protrarsi sino a tarda ora, anche di alloggio, autorizzate dal Presidente, su istanza del componente, per comprovate e serie motivazioni.

Tali indennità sono a carico del fondo messo a disposizione della Regione per l'attività della Commissione”.

Art. 4
Abrogazione dell'art.8 bis

È abrogato l'art. 8 bis del regolamento regionale n. 14 del 23 settembre 2009 e s.m.i..

Art. 5
Disposizione finale

È abrogata ogni altra disposizione del regolamento regionale n. 14 del 23 settembre 2009 e s.m.i. incompatibile con la previsione dell'art. 3 comma 4 ultimo periodo della legge regionale n. 13 del 19 aprile 2012 e s.m.i. che prevede espressamente che *“Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità; se, per ragioni attinenti alla loro funzione, si rechino in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di trasferta documentate”.*

Art. 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.C.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 dicembre 2016

OLIVERIO